



CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 16 DEL 22 Dicembre 2021**

Oggetto: Determinazione somme non soggette ad esecuzione forzata primo semestre dell'anno 2022 (art. 159 D.Lgs 267/2000)

L'anno 2021, il giorno 22 del mese di Dicembre, in Atri, Viale Emilio Mattucci, presso la sede del Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei Rifiuti Urbani “Area Piomba Fino”, il Commissario Straordinario, Dott. Dario Ciamponi, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 44 in data 9 novembre 2021, assistito dal Direttore Tecnico Ing. Nicola Frattura, con funzioni di segretario;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 85 emesso in data 4 dicembre 2021 e notificato al Consorzio tramite pec in data 14/01/2021 da parte Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo (dpc026@pec.regione.abruzzo.it), mediante il quale il Presidente della Giunta Regionale nominava quale Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei Rifiuti Urbani “Area Piomba Fino”, il funzionario in servizio della Regione Abruzzo, Dott. Dario Ciamponi;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 44 emesso in data 09.11.2021 e notificato al Consorzio in data 15 Dicembre 2021, mediante il quale il Presidente della Giunta Regionale, ha prorogato, senza soluzione di continuità con il precedente mandato di cui al DPGR 85 del 04.12.2020, e fino ad ulteriore provvedimento, il mandato di Commissario Straordinario attribuendogli tutti i poteri consistenti nell'esercizio di tutte le funzioni degli organi dell'Ente commissariato previste dalla normativa vigente, assicurando una corretta gestione del ciclo dei rifiuti e concorrendo alla realizzazione degli obiettivi della L. R. n. 36/2013;

CONSIDERATO che il Decreto sopradetto stabilisce che il Commissario Straordinario, le cui funzioni si intendono equiparate alle medesime attribuibili al Dirigente della competente struttura consortile per le attività di gestione rifiuti, potrà usufruire delle strutture, dei mezzi e delle risorse umani e strumentali dello stesso;

RICHIAMATI:

- l'art. 159 del D. Lgs. 18 agosto 2000, 267, recante “Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali”, il quale:
 - 1) al comma 2 stabilisce che non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:
 - pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
 - pagamento delle rate di mutui scadenti nel semestre in corso;
 - espletamento dei servizi locali indispensabili;
 - 2) al comma 3, dispone che, per l'operatività dei limiti di cui sopra, occorre che l'organo esecutivo, nella fattispecie Il Commissario Straordinario, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre dell'anno 2022 e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità;
- l'art. 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'art. 3-quater del D.L. 22 febbraio 2002, n.13, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2002, n. 75,



CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

che testualmente dispone: “Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all’IRPEF disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell’interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d’ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l’accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali.”;

DATO ATTO

della sentenza della Corte Costituzionale n. 69/1998, con la quale è stata, tra l’altro, dichiarata l’illegittimità costituzionale del citato art. 159, comma 3, “nella parte in cui non prevede che l’impignorabilità delle somme destinate ai fini istituzionali dell’ente o alle retribuzioni dei dipendenti non opera qualora, dopo l’adozione da parte dell’organo esecutivo della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell’ente.”;

VISTO

il DM 28 maggio 1993, adottato dal Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro del Tesoro, il quale, all’art. 1, ha definito i servizi indispensabili, ovvero:

- servizi connessi agli organi istituzionali;
- servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
- servizi connessi all’ufficio tecnico comunale;
- servizi di anagrafe e di stato civile;
- servizio statistico;
- servizi connessi con la giustizia;
- servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;
- servizio della leva militare;
- servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
- servizi di istruzione primaria e secondaria;
- servizi necroscopici e cimiteriali;
- servizi connessi alla distribuzione dell’acqua potabile;
- servizi di fognatura e di depurazione;
- servizi di nettezza urbana;
- servizi di viabilità e di illuminazione pubblica;

PRECISATO

che vanno escluse dall’azione esecutiva le somme di denaro per le quali un’apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (Cassazione Civile, Sez. III, n. 4496 del 10/07/1986) e che, pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l’espletamento di interventi di investimento con specifico vincolo di destinazione;



CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

TENUTO CONTO

che

- l'impignorabilità delle somme consiste in un limite di indisponibilità delle dotazioni di cassa del tesoriere dell'ente necessarie a far fronte ai pagamenti degli stipendi, dei mutui e dei servizi indispensabili;
- a seguito della riforma dell'ordinamento contabile, l'allegato Bilancio al Conto Consuntivo 2021 contiene i costi per il pagamento delle somme non soggette a pignoramento;

RITENUTO

di dover procedere, ai sensi delle disposizioni sopra menzionate, alla determinazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata, relativamente al primo semestre dell'anno 2022;

ATTESO

che le somme non soggette ad esecuzione forzata per il primo semestre dell'anno 2022 risultano quantificate in complessivi € **133.238,26**, in quanto destinati alle finalità di seguito elencate e precisamente:

- € **112.021,72** destinati al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali e fiscali per i sei mesi successivi;
- € **21.216,54** destinati al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel primo semestre dell'anno 2022;

VISTI:

- il D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

ACQUISITI

il parere di regolarità tecnica, favorevolmente espresso dal Commissario;

D E L I B E R A

1. di quantificare, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, in complessivi € **133.238,26** le somme non soggette ad esecuzione forzata per il primo semestre dell'anno 2022, in quanto destinati alle finalità di seguito elencate e, precisamente:
2. € **112.021,72** destinati al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i sei mesi successivi;
3. € **21.216,54** destinati al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel primo semestre dell'anno 2022;
4. Di notificare, copia della presente deliberazione al Tesoriere consortile.



CONSORZIO COMPRESORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

L'Estensore

Ing. Nicola Frattura

Il Commissario Straordinario

Dott. Dario Ciamponi

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio (D.Lgs. 104 del 02.07.2010) oppure entro 120 (centoventi) giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 DPR 24.11.1971, n. 1199 e s.m.i.

-----<-----

L'Estensore

Ing. Nicola Frattura

Il Commissario Straordinario

Dott. Dario Ciamponi

-----<-----

Parere di regolarità tecnica: favorevole del Dott. Dario Ciamponi



**CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
“AREA PIOMBA FINO”**

Si attesta che il presente atto Delibera del Commissario Straordinario n. 16 del 22/12/2021
Ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa è pubblicato all'albo pretorio online per
quindici giorni a far data dal 23/12/2021

L'Incaricato del servizio